



G.E.V.

CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE BOLOGNA

Villa Tamba: Via Selva di Pescarola, 26 BO - Tel. e Fax 051/63.47.464

PRONTUARIO COMUNE DI BOLOGNA

Sanzioni per la violazione di regolamenti comunali: art. 7 bis comma 1 - D. Lgs 267/2000		Sanzioni per la violazione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti: art. 7 bis comma 1bis - D. Lgs 267/2000	
L'importo delle sanzioni in Euro, deve riportare sempre due decimali (anche se pari a zero), a destra della virgola. es.: "1.215,00"			
Regolamento comunale per l'uso, la salvaguardia l'organizzazione e la regolamentazione di accesso al verde pubblico del Comune di Bologna – P.G. 135154/94 (aggiornato dal p.g. 122154/2003)			
AMBITO DI APPLICAZIONE			
Risultano compresi nell'ambito di applicazione del seguente regolamento:			
a) parchi e giardini comunali (naturali, agro estensivi, specialistici, urbani);			
b) aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, scuole con esclusione delle aree di esclusiva pertinenza scolastica);			
c) aree verdi libere, attrezzate e non per il gioco;			
d) verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico)			
Le attività consentite nel verde pubblico, purchè non disturbino altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde sono:			
a) sosta e riposo;			
b) mobilità pedonale;			
c) mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti. I mezzi non motorizzati (biciclette, tricicli, etc.), usati dai bambini di età inferiore ai sei anni possono circolare, oltre che nei percorsi e vialetti, sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni.			
d) gioco libero di tipo leggero. Si intende quello praticato da bambini di età inferiore ai 12 (dodici) anni.			
e) gioco libero di tipo pesante. Si intende quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto c).			
f) pratica sportiva in forma singola. Ricomprende tutte le attività libere praticate da singole persone.			
g) pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo. Ricomprende tutte le attività aventi tale carattere e organizzate in gruppi costituiti da più di due praticanti.			
g) raccolta a fini didattico naturalistici di parti di vegetali (foglie, fiori, frutti, semi). Tale attività risulta subordinata al rilascio di specifica autorizzazione da parte del competente servizio dell'amministrazione comunale e del Centro Villa Ghigi per quanto attiene l'omonimo parco.			
Tipologia	Tipo di zona verde	Attività ammesse	Att. non ammesse
1 - aree verdi a prati non calpestabili	verde di arredo stradale (spartitraffici, aiuole); verde di giardini e giardinetti storico/monumentali; verde di interesse botanico naturalistico; verde di arredo cimiteriale	- sosta nelle zone appositamente attrezzate; - mobilità unicamente lungo i percorsi e i vialetti; - gioco libero nei soli spazi attrezzati;	- gioco pesante - calpestio prati - pratica sportiva - feste campestri
2 - aree verdi a prati totalmente calpestabili	- verde costituito da parchi e giardini di quartiere (escluse le zone a differente classificazione all'interno di superfici a parco molto ampie); - verde dei boschi*, limitatamente alle radure, ai percorsi di penetrazione, agli spazi non a consociazione naturale completa (in assenza di sottobosco arbustivo); - verde agricolo naturale** (escluse le aree con coltivazioni in atto). * con esclusione dei cedui e dei boschi a consociazione vegetale completa (strato arboreo, arbustivo, erbaceo) ove le attività sono ammesse nei sentieri, radure e spazi attrezzati. ** con esclusione delle aree a colture specializzate in atto (seminativi, vigneti, frutteti, culture ortive etc.).	- sosta e riposo; - spostamenti; - pratica sportiva in forma individuale	- Pratica sportiva organizzata (di gruppo) - Feste campestri
3 - verde estensivo e i parchi urbani (escluse le zone a differente classificazione all'interno di superfici a parco molto ampie)		Tali aree verdi sono totalmente e liberamente idonee alla pratica sportiva, al gioco organizzato di tipo pesante e alle feste campestri che prevedano installazioni mobili e strutture funzionalizzate ad un uso pubblico concentrato.	

Descrizione della violazione	Art. violato	Art. sanzionatorio	Min €	Max €	Oblazione €	Organo compet.
Accesso in parchi, i giardini ed in generale tutte le aree verdi recintate al di fuori degli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.	Art. 3 c. 1 P.G. 135154/94	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Violazione ai divieti o alle limitazioni all'accesso in aree specifiche, indicate da appositi cartelli.	Art. 3 c. 5 P.G. 135154/94	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Campeggiare o pernottare nelle aree verdi	Art. 4 c. 4 P.G. 135154/94	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Raccolta a fini didattico naturalistici di parti di vegetali (foglie, fiori, frutti, semi) in assenza di specifica autorizzazione da parte del competente servizio dell'amministrazione comunale	Art. 4 c. 6/G P.G. 135154/94	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Esercizi o giochi (al di fuori degli spazi predisposti per questi scopi) - come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc. - che possono disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia o causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli immobili inseriti nel verde pubblico.	Art. 6 c. 1 P.G. 135154/94	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Esercizio di ogni forma di volo tramite l'uso di motori a scoppio e/o a combustione interna ed esterna.	Art. 6 c. 3 P.G. 135154/94	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Esercizio dell'automodellismo, con mobilità dei modelli tramite l'uso di motori a scoppio e/o a combustione interna ed esterna	Art. 6 c. 4 P.G. 135154/94	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Utilizzo delle attrezzature esistenti negli spazi verdi in modo non appropriato e comunque in modo tale da alterarne la funzionalità	Art. 6 c. 5 P.G. 135154/94	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Utilizzo da parte di adulti delle attrezzature di gioco, installate per i bambini di età inferiore ai 12 anni.	Art. 6 c. 6 P.G. 135154/94	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Cani: Violazione all'obbligo, per i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia, di impedire, salvo che nelle aree appositamente predisposte, che gli animali con deiezioni o spandimenti di liquami sporchino gli spazi dei pubblici giardini e più in generale gli spazi pubblici in uso ai cittadini.	Art. 7 c. 1 P.G. 135154/94	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Cani: Violazione all'obbligo, per i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia, di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati, sia nei pubblici giardini e più in generale negli spazi pubblici in uso ai cittadini.	Art. 7 c. 1 P.G. 135154/94	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Cani: Accesso di cani e di altri animali domestici in tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini.	Art. 7 c. 2 P.G. 135154/94	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio della attività agricola (alberi da frutto in coltivazione intensiva, coltivazioni intensive di specie da legno, boschi decidui, pioppeti, vivai).						
<i>Per quanto riguarda gli ambiti territoriali soggetti alle norme di polizia forestale si fa rinvio alle norme medesime</i>						
Per potatura a regola d'arte si intendono : per le specie decidue quelle effettuate nel periodo 1° novembre - 15 marzo; quelle effettuate sull' esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiori a 7 cm., con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su ramo inferiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale.						
Descrizione della violazione	Art. violato	Art. sanzionatorio	Min €	Max €	Oblazione €	Organo compet.
Abbattimento di alberature aventi diametro del tronco superiore a 0,20 m. (circ. cm. 62) appartenenti ai gruppi A, B e C. Le misure precitate dovranno essere rilevate a 1.30 m. dal colletto. <i><u>L'abbattimento delle alberature tutelate può essere consentito, mediante nulla osta rilasciato dal Dirigente o suo delegato, quando le piante, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possano costituire pericolo reale o potenziale per l'incolumità delle persone o delle cose.</u></i>	8 ter	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Effettuare interventi idonei a compromettere la vitalità della specie arborea. (Ogni tipo di danneggiamento che comprometta la vitalità della pianta viene considerato a tutti gli effetti abbattimento non autorizzato)	8 quinquies comma 2	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Danneggiamento delle alberature tutelate. (Ogni tipo di danneggiamento che comprometta la vitalità della pianta viene considerato a tutti gli effetti abbattimento non autorizzato)	8 quinquies comma 1	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Potatura NON eseguita a regola d'arte. <i>Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere ad ogni esemplare arboreo chioma per quanto possibile integra e a portamento proprio della specie vegetale interessata. Ogni intervento di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come danneggiamento.</i>	8 septies comma 1	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco

Versamento di sostanze fitotossiche nelle aree circostanti l'apparato radicale; Scavi di qualsiasi natura e in particolare scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc) che compromettono gli apparati radicali; Combustione di sostanze di qualsiasi natura e all'interno delle aree di pertinenza delle alberature.	8 quinques Comma 3	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Realizzazione di impianti di illuminazione che producono calore tale da danneggiare l'alberatura. Effettuazione , nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale organico se di spessore superiore a mt.0,20.	Art. 8 quinques Comma 4	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Omessa difesa delle superfici a copertura vegetale dai lavori di cantiere <i>(Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere le superfici a copertura vegetale da tutelare debbono essere recintate con rete o altre recinzioni invalicabili alte almeno mt. 1,50 e saldamente infisse al suolo. Gli impianti di riscaldamento di cantiere debbono essere realizzati ad una distanza minima di mt. 5 dalla chioma degli alberi e dei cespugli. Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di mt. 20 dalla chioma di alberi e cespugli e comunque sempre nel rispetto delle norme di polizia forestale.)</i>	Art. 8 sexies Comma 1	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Omessa difesa delle parti aeree delle alberature <i>(Per la difesa contro i danni meccanici ai tronchi tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere debbono essere protette da recinzioni solide che racchiudano la superficie del suolo compreso nella proiezione delle chiome. Se per insufficienza di spazio l'isolamento dell'intera superficie precitata non è possibile gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno mt. 2 disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche interposizione di idoneo materiale - cuscinetto. Ciò evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e evitando di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili. Rami e branche che interferiscano con la mobilità di cantiere debbono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.)</i>	Art. 8 sexies Comma 2	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Omessa difesa degli apparati radicali <i>(Nel caso di ricariche del suolo attorno agli alberi possono essere realizzate modeste ricariche di suolo (non oltre lo spessore di 35 cm.) salvaguardando l'ossigenazione dell'apparato radicale dell'albero. Le zone di aerazione dovranno realizzarsi con idoneo materiale incoerente inerte (esempio: ghiaia, argilla espansa ecc.) fino a livello finale della ricarica e devono interessare una superficie del suolo estesa circolarmente almeno 3 mt. all'intorno del tronco dell'albero. I lavori dovranno essere eseguiti in modo da non compattare lo strato superficiale del terreno)</i>	Art. 8 sexies Comma 3	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Omessa difesa degli apparati radicali in caso di abbassamento del suolo <i>Nel caso in cui si proceda ad effettuare asportazione dello strato superficiale del terreno il livello preesistente del suolo non può essere alterato per una superficie di almeno 3 mt. all'intorno estesa circolarmente almeno 3 mt. all'intorno di ogni singolo esemplare arboreo.</i>	Art. 8 sexies Comma 4	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Omessa difesa degli apparati radicali degli alberi nel caso di scavi <i>Di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza non inferiore a mt. 3 dal tronco. Le radici devono essere recise con un taglio netto, rifilate con utensili affilati e disinfettati (esempio: soluzioni a base di ammonio quaternario) protette ai tagli con idonei prodotti antisettico - coprenti.</i>	Art. 8 sexies Comma 5	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Omessa difesa degli apparati radicali nel caso di transito <i>Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della superficie compresa nell'area di pertinenza delle alberature si dovrà provvedere a ricoprire la zona di transito con uno strato di materiale incoerente ed inerte avente spessore minimo di 20 cm. sul quale debbono risultare stabilmente appoggiati elementi portanti.</i>	Art. 8 sexies Comma 6	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Omessa difesa degli alberi nel caso di alterazione del regime idrico <i>Nel caso i lavori producano presumibile alterazione del regime idrico proprio di alberature tali alberature dovranno risultare convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo: orientativamente dovranno apportarsi almeno 100 lt. d'acqua con cadenza quindicinale nel periodo giugno -settembre.</i>	Art. 8 sexies Comma 7	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco

Regolamento di Igiene - P.G. 39451/2002

Descrizione della violazione	Art. violato	Art. sanzionatorio	Min €	Max €	Oblazione €	Organo compet.
Mancata raccolta e corretto smaltimento, da parte dei conduttori di cani, delle deiezioni dei loro animali.	Art. 272 P.G. 39451/02	art. 317 P.G. 39451/02	Nel verbale barrare le caselle del minimo e del massimo		34,33	Sindaco
Consentire la defecazione e la minzione dei propri animali sotto i portici, sui marciapiedi, nei giardini pubblici e altri spazi aperti al pubblico.						
Violazione all'obbligo, per i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo, di condurre i cani circolanti per le vie, in altri luoghi aperti al pubblico o nei luoghi in comune degli edifici in condominio, al guinzaglio o idonea museruola.						
Violazione all'obbligo di condurre il cane di indole aggressiva con museruola e guinzaglio						

Ordinanza deiezioni canine - P.G. 163110/96

vedi anche il **Regolamento di Igiene - P.G. 39451/2002**

Descrizione della violazione	Art. violato	Art. sanzionatorio	Min €	Max €	Oblazione €	Organo compet.
Cani: Violazione all'obbligo, per il proprietario di cani o persone momentaneamente incaricate della custodia, di munirsi di apposite pinze, palette e sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni canine (con esclusione di fazzoletti, giornali o pezzi di carta).	ordinanza P.G. 163110/96	art. 7bis c.1bis D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Cani: Violazione all'obbligo, per i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia, di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati, sotto i portici, sui marciapiedi, attraversamenti pedonali, accessi a civiche abitazioni, spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini e gli spazi prospicienti.	ordinanza P.G. 163110/96	art. 7bis c.1bis D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco

Nuovo regolamento di Polizia Urbana.

P.G. 195534/2003

Descrizione della violazione	Art. violato	Art. sanzionatorio	Min €	Max €	Oblazione €	Organo compet.
Inquinare le acque pubbliche di superficie e le acque di falda	Art. 9 comma 2 P.G. 195534/03	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Bagnarsi nelle acque pubbliche o nelle fontane						
Modificare o rendere illeggibili i cartelli segnaletici						
Salire su cancelli, alberi o pali dell'illuminazione pubblica e scalare monumenti						
Utilizzare (x accattonaggio) cuccioli, femmine gravide di animali ed animali in generale in precarie condizioni di salute	Art. 12 comma 1/C P.G. 195534/03	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Mancata asportazione della neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio da parte dei proprietari delle piante.	Art. 6 comma 3 P.G. 195534/03	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Ammare la neve sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.	Art. 6 comma 4 P.G. 195534/03	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.	Art. 6 comma 5 P.G. 195534/03	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Lavare e riparare veicoli e simili sul suolo pubblico.	Art. 5 comma 1/G P.G. 195534/03	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne un uso improprio.	Art. 5 comma 1/D P.G. 195534/03	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi e danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente.	Art. 5 comma 1/K P.G. 195534/03	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco

Utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.	Art. 10 comma 6 P.G. 195534/03	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Lancio e diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico.	Art. 13 comma 1 P.G. 195534/03	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili.	Art. 14 comma 2 P.G. 195534/03	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco

Sanzioni sulla caccia

Organo competente a ricevere il verbale e proventi sanzioni: **PROVINCIA**

Ente competente la Provincia	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE				
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAMENTO MISURA RIDOTTA	PAGAMENTO MINIMO	PAGAMENTO MASSIMO	PROVV. REL. A LICENZA	POSSIBILI SEQUESTRI (Polizia Giudiziaria)
disturbo della fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende venatorie e negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione	L.R. 8/94	60/1-a	61/2	€ 50	€ 25	€ 154		
Esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive	157/92	21/a	30/d	PENALE				GIUDIZIARIO

L. n° 22 del 5/02/97

Organo competente a ricevere il verbale: **PROVINCIA o SINDACO** (a seconda dei casi)

- a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

Descrizione della violazione	Art. violato	Art. sanzionatorio	Min €	Max €	Oblazione €	Organo compet.
SOGGETTI PRIVATI						
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo	art. 14 c. 1 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	103	619	206	Sindaco
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti NON pericolosi e NON ingombranti	Art. 14 c. 1 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	25	154	50	Sindaco
Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido, in acque superficiali o sotterranee	art. 14 c. 2 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	103	619	206	Sindaco
Violazione all'obbligo di consegna dei beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero Mancato conferimento alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.	Art. 44 c. 1 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	103	619	206	Sindaco
Se trattasi di rifiuti non pericolosi e non ingombranti abbandonati sul suolo	Art. 44 c. 1 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	25	154	50	Sindaco
IMPRESE O ENTI: RIFIUTI NON PERICOLOSI						
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti NON PERICOLOSI sul suolo o nel suolo, da parte di imprese o enti	art. 14 c. 1 L. 22/97	Art. 51 c. 2 L. 22/97	PENALE			Procura Republ.

Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido, in acque superficiali o sotterranee, da parte di imprese o enti	art. 14 c. 2 L. 22/97	Art. 51 c. 2 L. 22/97	PENALE			Procura Repubbl.
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione di rifiuti di terzi senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione; gestione dei rifiuti propri senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni	51 c. 1 L. 22/97	Art. 51 c. 1/A L. 22/97	PENALE			Procura Repubbl.
Trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto o inesatto (Accertamento a cura della Provincia)	art. 15 L. 22/97	art. 52 c. 3 L. 22/97	1.549	9.296	3.098	Provincia
Trasporto di rifiuti con formulario incompleto o inesatto <u>ma contenente tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge</u> (Accertamento a cura della Provincia)	art. 15 L. 22/97	art. 52 c. 4 L. 22/97	258	1.549	516	Provincia
Immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Mancato conferimento al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, di eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio.	Art. 43 c. 2 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	103	619	206	Sindaco
Se trattasi di rifiuti non pericolosi e non ingombranti abbandonati sul suolo	Art. 43 c. 2 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	25	154	50	Sindaco
IMPRESE O ENTI: RIFIUTI PERICOLOSI						
Abbandono o deposito incontrollati di rifiuti PERICOLOSI sul suolo o nel suolo	art. 14 c. 1 L. 22/97	Art. 51 c. 1/B L. 22/97	PENALE			Procura Repubbl.
Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido, in acque superficiali o sotterranee	art. 51 c. 2 L. 22/97	art. 51 c. 1/B L. 22/97	PENALE			Procura Repubbl.
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione di rifiuti di terzi senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione; gestione dei rifiuti propri senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni	art. 51 c. 1 L. 22/97	art. 51 c. 1/B L. 22/97	PENALE			Procura Repubbl.
Trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto o inesatto	art. 15 L. 22/97	art. 52 c. 3 L. 22/97	PENALE ART. 483 C. P.			Procura Repubbl.
VARIE (organo competente: Provincia)						
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	art. 51 c. 3 L. 22/97	art. 51 c. 3 L. 22/97	PENALE			Procura Repubbl.
Commercializzazione di imballaggi NON rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione	art. 43 c. 3 L. 22/97	art. 54 c. 2 L. 22/97	2.582	15.493	5.164	Provincia

**Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati,
della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale**

PG: 148047/00 modificato dalla P.G. 204527/01. - **Sanzioni: art. 7 bis comma 1 - D. Lgs 267/2000**

Nota: Per le violazioni non previste da questo regolamento si applica la legge 22/97

Per beni ingombranti si intendono materassi, armadi ed arredi domestici, mobilio domestico in genere

Per beni durevoli si intendono quelli evidenziati all'art. 44 del D.Lgs. 22/97 e più precisamente: a) frigoriferi, surgelatori e congelatori - b) televisori - c) computer - d) lavatrici e lavastoviglie - e) condizionatori d'aria

Sono **rifiuti urbani** :

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi : provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del DLgs 22/97
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua ;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali ;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono definiti **Rifiuti urbani particolari**:

- batterie e pile (ad esclusione degli accumulatori per autoveicoli)
- prodotti farmaceutici / medicinali
- prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti)
- siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- accessori per l'informatica (cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax, calcolatrici etc..).

Sono **rifiuti speciali** :

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo ;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali ;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali ;

e) i rifiuti da attività commerciali ;
 f) i rifiuti da attività di servizio ;
 g) materiali di scavo che non rientrano nella seguente lettera n);
 h) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi ;
 i) i rifiuti derivanti da attività sanitarie ;
 l) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti ;
 m) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti .
 n) sono esclusi dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 22/97 e dal presente Regolamento i materiali derivanti dall'attività di scavo quando sono riutilizzati in loco e presentano concentrazioni in inquinanti inferiori a quelle previste dal DM 471/99 Tab. 1 colonna "Terreni ad uso verde pubblico e privato e residenziale".

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	Art. violato	Art. sanzionatorio	Min €	Max €	Oblazione €	Organo compet.
Deposito di beni ingombranti e durevoli effettuato in modo disordinato, non occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da costituire ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone, o collocare i beni ingombranti e durevoli in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico	Art. 9 c. 3 PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Introduzione nei contenitori per rifiuti domestici di rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, finestre, sanitari, ecc.) o mancato smaltimento, a cura del produttore del rifiuto o dell'Impresa che effettua i lavori, in appositi impianti	Art. 10 c. 1/B PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani interni: <ul style="list-style-type: none"> - rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolte differenziate - rifiuti urbani particolari (come definiti all'Art.3 del regolamento) - rifiuti ingombranti - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità - sostanze liquide - materiali accesi - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio) 	Art. 9 c. 1/C PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Deposito di beni ingombranti e durevoli in difformità da luogo, giorno e orario concordato direttamente con il Gestore del servizio di raccolta	Art. 9 c. 2 PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Mancata riduzione in pezzi, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del cassonetto dei rifiuti voluminosi, quali, in genere imballaggi non recuperabili.	Art. 10 c. 3/B PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Violazione alle prescrizioni per il conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi: <i>" I rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere allontanati : - mediante immissione nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata della frazione umida; - mediante immissione nel contenitore adibito alla raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone in cui non sia istituito il relativo servizio di raccolta differenziata ed esclusivamente a limitati quantitativi di piccola pezzature".</i>	Art. 11 c. 1 PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Violazione alle prescrizioni per il conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi: <i>"Ai fini del conferimento di tali rifiuti nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, si pone come limite la superficie dell'area verde di pertinenza della singola utenza, in particolare fino a 10 m², di superficie verde sarà consentito il conferimento al normale circuito di raccolta, oltre tale limite tali rifiuti dovranno essere conferiti nei centri appositamente attrezzati".</i>	Art. 11 c. 2 PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Danneggiare o ribaltare contenitori portarifiuti e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti	Art. 29 c. 2 PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Mancata pulizia dei luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi	Art. 31 c. 1 PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Mancata costante pulizia, da parte dei proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, dai materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.	Art. 32 c. 1 PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco

<p>Violazione alle prescrizioni per le aree pubbliche occupate da cantieri</p> <p>Comma 1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.</p> <p>Comma 2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.</p> <p>Comma 3. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.</p> <p>Comma 4. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani</p> <p>Comma 5. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via</p>	Art. 36 PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica	Art. 42 c. 2/C PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Introduzione di rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali	Art. 42 c. 2/D PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Inosservanza del divieto di smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari	Art. 42 c. 2/E PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti).	Art. 42 c. 2/F PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	Art. 42 c. 2/G PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Immissione di rifiuti sciolti all'interno dei contenitori. (tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi)	Art. 42 c. 2/I PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Introdurre nei contenitori materiali accesi o incandescenti	Art. 42 c. 2/M PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Mancata esposizione della targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente, da parte dei rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio.	Art. 44 c. 1 PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Mancata esposizione della targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferire negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente, da parte dei rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli.	Art. 44 c. 2 PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco
Inosservanza all'obbligo, per i cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria di un veicolo, di conferire l'olio usato e le batterie presso i centri appositamente autorizzati o presso le isole ecologiche appositamente attrezzate.	Art. 44 c. 3 PG: 148047/00	art. 7bis c.1 D.Lgs 267/2000	25,00	500,00	50,00	Sindaco

Note esplicative

Procedure di consegna dei verbali amministrativi

I verbali di accertata violazione vanno consegnati a Villa Tamba al più presto e sarà l'associazione a curare gli aspetti burocratici. Ad ogni verbale bisogna allegare una "relazione di servizio" riportante per esteso i fatti e i riferimenti legislativi.

Numeri di C/C postali:

Provincia	Amministrazione Provinciale di Bologna - C.C.P. 17791401
Comune di Bologna	Servizio Tesoreria del Comune di Bologna - C.C.P. 11719408

Regolamento della Profilassi della rabbia e del funzionamento del canile municipale -

P.G. 22428/73

Art. 3 - Nelle strade, nelle piazze e in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico i cani debbono essere condotti al guinzaglio, debbono essere muniti di museruola confezionata con rete metallica o con cuoio robusto, idonea comunque a impedire all'animale di mordere, quando si trovino in locali pubblici o in pubblici mezzi di trasporto.

Nei cortili delle case ove abitano più famiglie e nei luoghi in comune degli edifici in condominio, i cani debbono, in qualunque ora del giorno e delle notte, essere muniti di museruola oppure essere legati solidamente in modo da permettere il libero passaggio delle persone.

Art. 4 - I cani di grande mole o di indole aggressiva (mastini, bulldogs, cani lupo, san bernardo, danesi, doberman, ecc.) debbono circolare sempre tenuti solidamente al guinzaglio e muniti di museruola.

La stessa disposizione vale per i cani da caccia e da guardia alle greggi quando transitino sulle pubbliche vie.

Art. 6 - Temporanei esoneri dall'obbligo della museruola possono essere concessi dal Sindaco, a richiesta del proprietario, per motivi inerenti allo stato anatomico, fisiologico, o patologico dell'animale che non consentano l'uso della museruola senza danno. Tali motivi debbono essere riconosciuti validi, caso per caso, dal veterinario Comunale. I cani esentati dall'obbligo della museruola debbono essere condotti al guinzaglio.

Articoli del Codice Penale e L. 689/81

Art. 13 L. 689/81:	<p>Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.</p> <p>Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.</p> <p>È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.</p>
Art. 423 C.P.:	<p>(Incendio). Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni (449).</p> <p>La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica (425).</p>
Art. 423bis C.P.:	<p>(Incendio boschivo). Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p>
Art. 424 C.P.:	<p>Danneggiamento seguito da incendio. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423 bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.</p> <p>Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.</p> <p>Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423 bis</p>
Art. 449 C.P.:	<p>Chiunque cagioni per colpa un incendio è punito con la reclusione da uno a cinque anni</p>
Art. 614 C.P.	<p>Violazione di domicilio. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p>
Art. 650 C.P.:	<p>Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.</p>
Art. 651 C.P.:	<p>Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.</p>
Art. 727 C.P.:	<p>Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.</p>
Art. 734 C.P.:	<p>Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione delle autorità, è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a 12 milioni.</p>

SPECIE VEGETALI PRESCRITTE NEL TERRITORIO COMUNALE

GRUPPO A

Associazioni vegetali autoctone e/o particolarmente idonee all'ambiente locale

1. Acer campestre (oppio o testucchio)
2. Acer monspessolanum (acero minore)
3. Acer opalus (acero opalo italiano)
4. Acer pseudoplatanus (acero di monte)
5. Alnus glutinosa (ontano nero)
6. Buxus sempervirens (bosso)
7. Carpinus betulus (carpino bianco)
8. Celtis australis (bagolaro o spaccasassi)
9. Cercis siliquastrum (albero di Giuda)
10. Colutea arborescens (vescicaria)
11. Cornus mas (corniolo)
12. Cornus sanguinea (sanguinello)
13. Coronilla emerus (cornetta dondolina)
14. Corylus avellana (nociolo)
15. Euonymus europaeus (cappello da prete)
16. Frangula alnus (frangola)
17. Fraxinus excelsior (frassino maggiore)
18. Fraxinus oxycarpa (frassino ossifillo)
19. Fraxinus ornus (orniello)

20. Hippophae rhamnoides (olivello spinoso)
21. Ilex aquifolium (agrifoglio)
22. Juglans regia (noce)
23. Laburnum anagyroides (maggiociondolo)
24. Ligustrum vulgare (ligustro)
25. Mespilus germanica (nespolo)
26. Morus alba (gelso bianco)
27. Ostrya carpinifolia (carpino nero)
28. Palirus spina christi (marruca)
29. Pinus sylvestris (pino silvestre)
30. Populus alba (pioppo bianco)
31. Populus canescens (pioppo gatterino)
32. Populus nigra, var. pyramidalis (pioppo cipressino)
33. Punus amygdalus (mandorlo)
34. Prunus armeniaca (albicocco)
35. Prunus avium (ciliegio selvatico)
36. Prunus cerasifera (mirabolano)
37. Prunus mahaleb (ciliegio canino)
38. Prunus spinosa (prugnolo)
39. Pyracantha coccinea (agazzino)
40. Quercus petraea, Q. sessilifera (rovere)

41. Quercus pubescens (roverella)
42. Quercus robur, Q. pedunculata (farnia)
43. Rhamnus cathartica (spino cervino)
44. Rosa canina (rosa selvatica)
45. Ruscus aculeatus (pungitopo)
46. Salix alba (salice bianco)
47. Salix caprea (salicone)
48. Salix eleagnos (salice di ripa)
49. Salix fragilis (salice fragile)
50. Salix tiandra (salice diaceste)
51. Sambucus nigra (sambuco)
52. Sarothamnus scoparium (ginestra dei carbonai)
53. Sorbus domestica (sorbo domestico)
54. Sorbus terminalis (ciavardello)
55. Spartium junceum (ginestra)
56. Staphylea pinnata (borsolo)
57. Taxus baccata (tasso)
58. Tilia cordata (tiglio selvatico)
59. Tilia platyphyllos (tiglio nostrale)
60. Ulmus campestris (olmo campestre)
61. Viburnum lantana (lantana)
62. Viburnum opulus (palla di neve)

GRUPPO B

Associazioni naturali vegetali naturalizzate e/o a sufficiente adattabilità all'ambiente locale

1. Alnus cordata (ontano napoletano)
2. Cupressus sempervirens (cipresso)
3. Diospyros kaki (cachi)
4. Laurus nobilis (alloro nostrale)
5. Morus nigra (moro - gelso nero)
6. Olea europea (olivo)
7. Pinus nigra (pino nero)
8. Platanus acerifolia (platano)
9. Prunus domestica (susino)
10. Quercus cerris (cerro)
11. Quercus ilex (leccio)
12. Syringa vulgaris (serenella o lillà)
13. Tilia ss.vv. e cultivar (tiglio, speci non autoctone)
14. Viburnum tinus (viburno tino o lentaggine)

GRUPPO C -

Associazioni vegetali costituite da tutte le essenze non comprese nei gruppi A e B e 1 e 2 allegato 4 bis.

ALLEGATO N. 4 bis

SPECIE VEGETALI NON LONGEVE

GRUPPO 1-

Specie a rapida crescita

1. Albizia julibrissin (albizzia)
2. Catalpa bignonioides (catalpa)
3. Chamacyparis ss.vv. (chamacyparis specie varie)
4. Paulownia imperialis (paulonia)
5. Pinus excelsa (pino himalaiano)
6. Thuia ss.vv. (tuia specie varie)
7. Salix ss.vv. (salici specie varie)

GRUPPO 2 -

Specie a rapida crescita, infestanti

1. Acer negundum (negundo)
2. Ailanthus glandulosa (ailanto)
3. Broussonetia papyrifera (broussonezia)
4. Cupressus arizonica (cipresso dell'Arizona)
5. Populus euramericano (pioppo ibrido)
6. Robinia pseudoacacia (robinia)